

N.I. 6/2020

**Agli Associati Comufficio
Loro sedi**

Milano, 16 gennaio 2020

Oggetto: Legge di Bilancio 2020 – Conversione definitiva (Legge 27 dicembre 2019 n.160)

La Legge di Bilancio 2020 è stata approvata in via definitiva dal Parlamento in data 27 dicembre 2019; di seguito si espongono le principali novità fiscali di interesse redatte dal nostro consulente, Dr. A. Manazza:

1. Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni - proroga: vengono riaperti i termini (con scadenza al 30 giugno 2020) rivolti a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, per la rivalutazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. Nel dettaglio:

- *Partecipazioni non negoziate e detenute al di fuori del regime d'impresa:* ai fini della determinazione delle plusvalenze con riferimento a titoli, quote o diritti non negoziati e detenuti al di fuori del regime d'impresa alla data del **1.1.2020**, può essere considerato, in luogo del valore di acquisto o sottoscrizione, il corrispondente valore attribuito alla frazione di patrimonio netto posseduta definito da una perizia giurata di stima redatta da un soggetto abilitato (dottore commercialista, ragioniere o revisore contabile). Il valore affrancato definito dalla perizia è assoggettato ad un'imposta sostitutiva pari al **11% per le partecipazioni**. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata in 3 rate annuali di pari importo, con interessi di dilazione pari al 3% su base annua.

- *Aree fabbricabili ed agricole:* ai fini della determinazione delle plusvalenze con riferimento ad aree edificabili ed agricole detenute alla data del **1.1.2020** (e non costituenti beni-merce), può essere considerato, in luogo del valore di acquisto, il valore definito da una perizia giurata di stima redatta da un soggetto abilitato (ingegnere, architetto, geometra, agrotecnico od agronomo).

Il valore affrancato definito dalla perizia è assoggettato ad un'imposta sostitutiva pari al **11%**.

2. Rivalutazione dei beni d'impresa - proroga: la Legge di Bilancio reintroduce, per i soli soggetti d'imposta IRES (non IAS/IFRS), la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio (ad esclusione dei beni immobili-merce, ma comprese le partecipazioni detenute), attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi, relative addizionali e dell'Irap) con aliquota **del 12% per i beni ammortizzabili o del 10% per i beni non ammortizzabili**. Per l'affrancamento – facoltativo (parziale o totale) – del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva IRES ed IRAP del 10%.

Il versamento avviene in un'unica rata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio dell'esercizio (e nell'inventario) 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. Gli effetti fiscali sono differiti al terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a 6 rate di pari importo.

3. Iva - Aumento delle aliquote - modifica: viene previsto l'aumento dell'aliquota IVA del 10% di 2 punti percentuali (al 12%) a decorrere dal 1 gennaio 2021; nonché dell'aliquota IVA del 22% di 3 punti percentuali (al 25%) a decorrere dal 1 gennaio 2021 e di un 1,5% (al 26,5%) dal 2022. L'aumento è subordinato all'applicazione della clausola di salvaguardia.

4. Regime forfettario: L'articolo 1, comma 691, della Legge di Bilancio introduce alcune modifiche alla disciplina del c.d. "regime forfettario", restringendo i requisiti di accesso ed ampliando le cause di esclusione. Nel dettaglio:

Fondata nel 1945

Requisiti di accesso: accedono al regime forfetario i contribuenti che nell'anno precedente hanno, contemporaneamente:

- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Cause di esclusione: non possono accedere al regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva;
- i non residenti (con alcune eccezioni specifiche per i residenti comunitari);
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato.

Con riferimento alla restante disciplina, invece, non si devono segnalare modifiche sostanziali: i contribuenti potranno continuare ad applicare un'imposta sostitutiva del 15% (ovvero 5% per i primi 5 anni per le nuove iniziative) con un limite unico di ricavi pari a 65.000 euro.

5. Finge benefit auto aziendali: Viene ridefinita la tassazione relativa agli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. In particolare:

- con riferimento ai contratti stipulati fino al 30 giugno 2020 viene confermata la tassazione del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI al netto della trattenuta al dipendente;
- con riferimento ai contratti stipulati a partire dal 1 luglio 2020 la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km varia a seconda della classe di inquinamento del veicolo (dal 25% per i meno inquinanti, fino al 60%).

6. Buoni pasto aziendali: è ridotta la soglia giornaliera di non tassabilità dei ticket restaurant a 4 euro per i buoni cartacei, mentre viene elevata ad 8 euro per i buoni in formato elettronico.

7. Credito d'imposta per ricerca e attività innovative: L'articolo 1, commi da 198 a 208, introduce un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 4.0 e in attività innovative effettuati a partire dal 1 gennaio 2020.

Il beneficio spetta alle imprese residenti in Italia, fatta eccezione per le imprese in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive e varia a seconda della tipologia di investimento. Nel dettaglio:

- per le attività di ricerca e sviluppo il credito d'imposta spetta in misura pari al 12% delle spese ammesse e nel limite massimo di 3 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica il credito spetta nella misura del 6% della base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- per l'innovazione tecnologica di prodotti e processi (transizione ecologica o in chiave di innovazione digitale 4.0) il credito spetta nella misura del 10% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- per le attività innovative il credito spetta nella misura del 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Fondata nel 1945

Il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d'imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti e le spese siano analiticamente separate. Il credito d'imposta è utilizzabile solamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata una certificazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale o di una società di revisione.

8. Credito d'imposta su nuovi investimenti in beni: La Legge di Bilancio sopprime le agevolazioni connesse al super ammortamento ed iper ammortamento. In loro luogo introduce un credito d'imposta a favore di imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni (ma fatta eccezione per le imprese in difficoltà o destinatarie di sanzioni interdittive), che dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione sia accettato il relativo ordine e pagati acconti) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (fatta eccezione per i veicoli di cui all'articolo 164 comma 1 TUIR) quali fabbricati, costruzioni, beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione.

I beni sono incentivati nelle seguenti misure:

- Beni indicati nell'Allegato A alla Legge di Bilancio 2017: Investimenti fino a 2,5 milioni = 40%; Investimenti fino a 10 milioni = 20%;
- Beni indicati nell'Allegato B alla Legge di Bilancio 2017: Investimenti fino a 700.000 euro = 15%;
- Altri beni non indicati negli Allegati: Investimenti fino a 2.000.000 euro = 6%;

Il credito non può essere ceduto o trasferito, non è tassato ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, qualora il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

9. Credito d'imposta per formazione tecnologica: E' prorogato fino a tutto il 2021 il credito di imposta a favore delle imprese che effettuano spese in formazione del personale dipendente (anche tramite e-learning o corsi o lezioni online) riguardante le seguenti materie:

- tecnologie previste dal Piano Industria 4.0; big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security e sistemi cyber fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione e realtà aumentata; internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese nazionali, indipendente dal settore di attività, dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, sull'ammontare delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente in carico.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% per le piccole imprese per spese fino a 300.000 euro annui, del 40% per le medie imprese e del 30% per le grandi imprese per spese fino a 250.000 euro annui. Per i lavoratori svantaggiati il credito d'imposta sale al 60%.

10. Ires – reintroduzione dell'ACE: Viene ripristinato l'incentivo ACE (allowance for corporate equity) ai fini IRES a partire dall'esercizio 2019 (con aliquota al 1,3%), cancellato dalla precedente Legge di Bilancio, sopprimendo di converso il regime di tassazione agevolata degli utili reinvestiti, introdotto dalla precedente Legge di Bilancio.

11. IMU Immobili Strumentali: E' incrementata al 50%, a decorrere dal 2019, la deducibilità dal reddito d'impresa dell'IMU versata sui beni immobili strumentali delle imprese. La deducibilità è elevata al 60% per gli anni 2020 e 2021 ed al 100% a partire dal 2022.

12. IMU – unificazione con TASI: A decorrere dal 1 gennaio 2020 IMU e TASI vengono unificate nella "nuova IMU" che ricalca, a livello sostanziale, la precedente disciplina dell'imposta. Va però rilevato che:

- per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 si applicherà comunque un'aliquota del 0,5% (che il comune può aumentare o diminuire dello 0,1%) ed una detrazione di 200 euro;
- l'aliquota base sarà pari allo 0,86%, ed i comuni potranno incrementarla fino al 1,06% o diminuirla fino ad azzerarla.



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e
Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Fondata nel 1945

- la dichiarazione della nuova IMU dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alle variazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

13. Ipef ed Ires - deduzione avviamento: viene modificata come segue la deduzione fiscale delle quote annue di ammortamento dell'avviamento: 2019 5%; 2020 3%; 2021 10%; 2022-2027 12%; 2028-2029 5%.

Con i migliori saluti.

Segreteria Comufficio

comelab@comufficio.it

**COMITATO
Co Me LAB**
COSTRUTTORI METROLOGIA LABORATORI

Aderente a


CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Premio E-proc

